

OGGETTO: **COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO (PAGATO CON I VOUCHER) CON L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI - PRECISAZIONI INPS**

Al fine di superare alcune incertezze rappresentate sia delle sue strutture territoriali che dall'utenza, l'INPS, con il messaggio 4 febbraio 2016, n. 494, ha precisato quanto segue in merito alla compatibilità e alla cumulabilità del lavoro accessorio (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20, n. 17, n. 16, n. 15 e n. 14 del 2015) con l'indennità di disoccupazione NASpI (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 10 e n. 7 del 2015).

Le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015).

**Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile**, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. A questa ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142/2015 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2015) seconda la quale *“Il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.”*

Ne consegue che, nel caso di compensi da lavoro accessorio rientranti nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpI non è tenuto a comunicare all'INPS, in via preventiva, il compenso derivante dalla predetta attività. Viceversa, **la suddetta comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più rapporti di lavoro accessorio instaurati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.**